

ASSI

successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



DETERMINAZIONE N. 248

DEL 12/02/2012

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO I SERVIZI DI STREAMING TV E VIDEO ON DEMAND, SOC. TELEIPPICA SRL - PERIODO: LUGLIO 2012.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTA** la determinazione del Segretario Generale in data 17 dicembre 2009 con la quale sono state affidate a TELEIPPICA S.r.l. in estensione, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 2440 del 1923 e dell’art. 28 del d. m. 28 ottobre 1985, del contratto principale in essere, le attività finalizzate allo sviluppo, implementazione e gestione dei servizi relativi allo *Streaming Tv* e al *Video on Demand*;

**VISTA** la propria determinazione n. 497 del 17 giugno 2011 con la quale si è provveduto a disporre la proroga tecnica della scadenza del contratto in essere con la Società Teleippica srl fino al 31 dicembre 2011 alle medesime condizioni in atto;

**VISTO** l’atto aggiuntivo sottoscritto in data 22 dicembre 2011, nel quale è stato stabilito di corrispondere alla Società Teleippica srl il corrispettivo ridotto del 15%;

**VISTA** la propria determinazione n. 1178 del 28 dicembre 2011 con la quale si è provveduto a disporre la proroga tecnica di ulteriori sei mesi della scadenza del contratto in essere con la Società Teleippica fino al 30 giugno 2012 alle condizioni economiche rinegoziate con il citato atto, al fine di consentire l’espletamento della indicenda procedura di gara per la ricerca del nuovo contraente;

**VISTA** la propria determinazione n. 634 del 18 giugno 2012 con la quale si è provveduto a disporre la proroga tecnica di ulteriori tre mesi della scadenza del contratto in essere con la Società Teleippica fino al 30 settembre 2012 alle medesime modalità e condizioni economiche in atto, con la condizione che detta proroga potrà cessare ancor prima della scadenza non appena sarà individuato il nuovo contraente;

**ASSI**  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



**ATTESA** la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo di luglio 2012;

**VISTA** la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

**VISTA** la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

**VISTO** il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1° giugno 2012 n. 40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

**CONSIDERATO** che la spesa in oggetto, essendo inerente a obbligazioni già assunte, è da ritenersi obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;

**VISTO** il capitolo n. 124.000 "Segnale televisivo" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2012,

**DETERMINA**

di impegnare, la spesa di € 21.253,00 + Iva, per il corrispettivo contrattuale ridotto del 15%, relativo al mese di luglio 2012, per i servizi dello *Streaming Tv* e del *Video on Demand* resi dalla società Teleippica Srl.

La predetta spesa verrà imputata al capitolo 124.000 "Segnale televisivo" dell'esercizio finanziario 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta

5-1-2012  
Ruffo Scaletta  
Francesco Ruffo Scaletta